



Circolare informativa per la clientela  
n. 32/2017 del 31 ottobre 2017

## MONITORAGGIO FISCALE

### VADEMECUM

- 1. Scopo del monitoraggio fiscale**
- 2. Obblighi connessi al monitoraggio fiscale**
- 3. Ambito soggettivo del monitoraggio fiscale**
- 4. Attività estere oggetto di monitoraggio**
- 5. Quadro sanzionatorio del monitoraggio fiscale**

Il **monitoraggio fiscale** ha lo scopo di **verificare** che **non sfugga** il **gettito** derivante dalla **tassazione** di **redditi esteri** in capo a **soggetti residenti in Italia**. La normativa, introdotta con il D.L. 28.6.1990, n. 167, conv. con modif. dalla L. 4.8.1990, n. 227, è stata oggetto di significative **modifiche** nel **2013**, che da un lato hanno **semplificato** l'adempimento dichiarativo (compilazione del **Quadro RW**) e dall'altro hanno **esteso** il novero dei **soggetti destinatari** degli obblighi in esame.

Le casistiche che possono presentarsi sono numerose e diversificate: con il presente contributo si esaminano sommariamente i tratti essenziali della disciplina con l'ausilio di casi di studio.

## 1. Scopo del monitoraggio fiscale

L'assolvimento degli obblighi relativi al monitoraggio fiscale – con specifico riferimento all'**indicazione** nel **Quadro RW** del Mod. Redditi delle **attività detenute all'estero** dai **contribuenti residenti in Italia** – consente all'Amministrazione finanziaria di **verificare** il rispetto del principio di **tassazione su base mondiale** (cd. *world wide taxation*) sancito dall'art. 3, D.P.R. 22.12.1986, n. 917, secondo il quale:

- i soggetti **non residenti** in Italia sono **tassati** solo in relazione ai redditi **ivi prodotti**;
- i soggetti **residenti** in Italia sono tassati in relazione ai redditi **ovunque prodotti**.

Importanti **modifiche** rispetto all'impianto normativo iniziale sono state apportate dall'art. 9, L. 6.8.2013, n. 97 (cd. Legge europea 2013) che, tra l'altro, ha:

- **semplificato** la **compilazione** del **quadro** (sono sparite le «vecchie» sezioni I e III del Quadro RW);
- **ridotto** le **sanzioni**, calcolate in percentuale sugli importi non dichiarati, per **omessa** o **errata compilazione** del Quadro RW;
- **esteso l'obbligo** di compilazione in esame ai **titolari effettivi** delle **attività estere**.

## 2. Obblighi connessi al monitoraggio fiscale

Il D.L. 28.6.1990, n. 167, conv. con modif. dalla L. 4.8.1990, n. 227, ha stabilito **obblighi** in capo:

- agli **intermediari finanziari** (tra di essi ricordiamo banche, Poste Italiane S.p.a., istituti di pagamento, Sim, Sgr, Sicav, compagnie di assicurazione, agenti di cambio, società fiduciarie, gli intermediari finanziari di cui all'art. 106, D.Lgs. 395/1993). L'obiettivo è quello di **arginare** la **perdita** di **gettito** derivante dal **mancato pagamento** di **attività estere** che, in attuazione del principio di libera circolazione dei capitali all'interno della Ue, sono state svincolate dagli obblighi valutari. Gli intermediari devono **rilevare** e **segnalare** i **trasferimenti transfrontalieri** (da e/o verso l'estero di mezzi di pagamento) pari o superiori a 15.000 euro (art. 1, D.L. 167/1990; art. 36, co.

2, lett. b), D.Lgs. 21.11.2007, n. 231). Il limite va determinato tenendo conto sia dell'unica operazione sia se si tratta di più operazioni che appaiono tra loro collegate per realizzare un'operazione frazionata (come definita dall'art. 1, co. 2, lett. m), D.Lgs. 231/2007; si veda il Prov. Agenzia Entrate 24.4.2014, n. 58231);

- in capo ai **singoli contribuenti**, i quali devono **indicare** nel **Quadro RW** quanto **detenuto all'estero** a titolo di **attività** di natura **finanziaria** e/o di **investimenti** (art. 4, D.L. 167/1990).

Con riferimento a questi ultimi soggetti, dopo aver individuato con precisione l'ambito soggettivo di applicazione della norma, esamineremo gli obblighi di compilazione del Quadro RW e il relativo impianto sanzionatorio.

### 3. Ambito soggettivo del monitoraggio fiscale

Alla **compilazione** del **Quadro RW** sono tenuti i seguenti **soggetti** (C.M. 23.12.2013, n. 38/E):

- le **persone fisiche** (Quadro RW del Mod. Redditi PF);
- le **società semplici** e gli **enti** ad esse equiparati (Quadro RW del Mod. Redditi SP);
- gli **enti non commerciali**, come i *trust* (Quadro RW del Mod. Redditi Enc),

che:

- sono **residenti in Italia**;
- **detengono all'estero** attività **finanziarie** o **altri investimenti** (indipendentemente dalla modalità della loro acquisizione, «e quindi **anche** se pervengono da **eredità** o **donazioni**»); così si esprime la C.M. 38/E/2013, par. 1.1) a titolo di **proprietà** o di **altro diritto reale**.

#### Caso 1 – Obblighi di monitoraggio in capo alle persone fisiche

Le **persone fisiche** devono **monitorare** le attività estere anche qualora **detengano** le stesse nell'esercizio di **attività di impresa** o di **lavoro autonomo**, quindi anche se tenute al rispetto degli obblighi di tenuta e conservazione delle **scritture contabili** (C.M. 38/E/2013, par. 1.1; C.M. 13.9.2010, n. 45/E, par. 1).

Così, mentre per le società – esercenti attività commerciali – il Legislatore ha ritenuto sufficiente effettuare i controlli a posteriori attraverso la contabilità, per le persone fisiche (e gli altri soggetti obbligati al rispetto degli obblighi di monitoraggio fiscale) ha ritenuto necessario ricevere le informazioni con una periodicità superiore.

Qualora il soggetto tenuto alla compilazione del Quadro RW fosse **esonero** dalla **presentazione** del **Mod. Redditi** (es. soggetto non obbligato alla tenuta delle scritture contabili e privo di redditi) ovvero abbia presentato il **Mod. 730**, dovrà assolvere all'obbligo in parola presentando, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi e con le stesse modalità, il **Quadro RW** unitamente al **frontespizio** del Mod. Redditi (C.M. 45/E/2010, par. 4).

Tabella n. 1 - Ambito soggettivo dell'obbligo di compilazione del Quadro RW	
Soggetti obbligati	Soggetti esonerati
<p><b>Persone fisiche residenti in Italia.</b></p> <p>Sono invece esonerati dalla disciplina sul monitoraggio fiscale</p>	

<p>coloro la cui <b>residenza fiscale</b> in <b>Italia</b> sia stata <b>determinata</b> dalla <b>legge</b> ovvero in base ad <b>accordi internazionali</b> ratificati in Italia e che prestano in via <b>continuativa attività lavorativa all'estero</b>. È il caso (art. 38, co. 13, D.L. 31.5.2010, n. 78, conv. con modif. dalla L. 30.7.2010, n. 122; Provv. Ag. Entrate 18.12.2013, prot. 151663):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei <b>dipendenti pubblici</b> che prestano l'attività lavorativa <b>all'estero</b> per lo <b>Stato italiano</b>, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale (diplomatici, personale consolare, lavoratori che prestano attività lavorativa continuativa presso la Commissione europea ed altri organismo comunitari e internazionali, come Onu, Nato, Ue, Ocse) ovvero per un'<b>organizzazione internazionale</b> cui aderisce l'Italia, la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal D.P.R. 917/1986, in base ad accordi internazionali ratificati (L. 9.8.1967, n. 804; art. 1, co. 9, lett. b), L. 470/1988; C.M. 45/E/2010; C.M. 38/E/2013). Detto esonero si applica <b>limitatamente</b> al periodo di <b>tempo</b> in cui l'attività lavorativa è <b>svolta all'estero</b>, e si estende al coniuge che non eserciti attività lavorativa e ai minori a carico dei dipendenti pubblici (C.M. 45/E/2010, par. 1.1; art. 14, par. 1, del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee);</li> <li>• dei <b>soggetti residenti in Italia</b> che prestano la propria attività lavorativa in via <b>continuativa all'estero</b> in <b>zone di frontiera</b> ed in <b>altri Paesi limitrofi</b> (cd. <b>frontalieri</b>) con riferimento agli <b>investimenti</b> e alle <b>attività estere</b> di natura <b>finanziaria</b> detenute nel Paese in cui svolgono la <b>propria attività lavorativa</b>.</li> </ul> <p>L'<b>esonero</b> ai dipendenti pubblici e ai frontalieri è riconosciuto <b>solo</b> qualora l'attività lavorativa all'estero sia svolta in via <b>continuativa</b> per la <b>maggior parte</b> del <b>periodo d'imposta</b> (almeno 183 giorni nell'arco dell'anno) e, al <b>rientro</b> in Italia, le attività all'estero vengano qui <b>trasferite entro 6 mesi</b> dall'interruzione del rapporto di lavoro (C.M. 38/E/2013).</p>	<p><b>S.n.c/S.a.s.</b> e società ad esse <b>equiparate</b> ai sensi dell'art. 5, co. 3, lett. a) e b), D.P.R. 917/1986 (società di armamento ovvero società di fatto qualora abbiano ad oggetto l'esercizio di attività commerciali)</p>
<p><b>Società semplici</b> ed enti ad esse <b>equiparati residenti</b> in Italia</p>	<p><b>Società di capitali</b> (S.r.l., S.p.a., cooperative, ecc.) ed <b>enti commerciali</b> (C.M. 38/E/2013, par. 1.2)</p>
<p><b>Enti non commerciali residenti</b> in Italia</p>	<p><b>Enti pubblici</b> e i soggetti di cui all'art. 74, co. 1, D.P.R. 917/1986 (C.M. 45/E/2010, par. 1; C.M. 38/E/2013, par. 1.2). Dal novero degli enti pubblici sono <b>esclusi</b> gli <b>enti di previdenza obbligatoria</b> (casse professionali) istituiti nelle forme di <b>associazione</b> o <b>fondazione</b>, dovendo pertanto <b>rispettare</b> gli obblighi sul <b>monitoraggio fiscale</b> (Cass. 24.7.2013, n. 17961)</p>
	<p><b>Oicr</b>; nonostante la loro appartenenza agli enti di cui all'art. 73, co. 1, lett. c), D.P.R. 917/1986, l'<b>esclusione</b> dai soggetti obbligati al monitoraggio deriva dal fatto che gli investimenti da essi detenuti <b>non sono produttivi di redditi imponibili</b>, in quanto <b>esenti</b> ai sensi dell'art. 73, co. 5-quinquies, D.P.R. 917/1986, purché il fondo o il soggetto incaricato alla gestione sia sottoposto alle <b>forme di vigilanza</b> (R.M. 2.7.2013, n. 43/E)</p>

Quanto alla **residenza fiscale**, i riferimenti normativi sono:

- per le **persone fisiche**, l'art. 2, co. 2 e 2-bis, D.P.R. 917/1986. Si fa riferimento - salvo che per i cittadini italiani che si siano trasferiti in territori *black list* di cui al D.M. 4.5.1999, i quali devono fornire una **prova contraria** alla **presunzione** che vuole il mantenimento della residenza in Italia

- all'**iscrizione** presso l'**anagrafe**. Pertanto anche i **cittadini stranieri, iscritti** presso l'anagrafe della popolazione italiana, che abbiano mantenuto una **casa** di famiglia nel **proprio Paese d'origine, soggiacciono** agli obblighi di monitoraggio fiscale;

- per le **società** e gli **enti equiparati**, l'art. 3, co. 3, lett. d), D.P.R. 917/1986;
- per gli **enti non commerciali**, l'art. 73, co. 3, D.P.R. 917/1986, che considera, al fine di stabilire la residenza in Italia, l'avere per la **maggior parte del periodo d'imposta, alternativamente, la sede legale, la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale** dell'attività svolta (C.M. 38/E/2013, par. 1.1).

Qualora ricorrano le condizioni per considerare «**esterovestito**» un ente estero (art. 73, co. 5-bis, D.P.R. 917/1986), come pure una società semplice o ad essa equiparata, **scattano** gli **obblighi** di monitoraggio fiscale in capo a detto soggetto.

### **Caso 2 – Trust costituito in un Paese black list e fiscalmente residente in Italia**

Un **trust** costituito in un **Paese a fiscalità privilegiata (black list)** si considera **fiscalmente residente in Italia** – e quindi **soggetto** agli obblighi relativi al **monitoraggio fiscale** - qualora (art. 73, co. 3, D.P.R. 917/1986; C.M. 38/E/2013, par. 1.1; C.M. 13.3.2015, n. 10/E):

- **almeno uno** dei **disponenti** e **uno** dei **beneficiari** siano **fiscalmente residenti in Italia**;
- **successivamente** alla sua **costituzione**, un **soggetto residente** effettui in favore del **trust** un'**attribuzione** che importi il **trasferimento** di **proprietà di beni immobili** o la **costituzione** o il **trasferimento di diritti reali immobiliari** (anche per quote), ovvero **vincoli di destinazione** sugli stessi.

**Analoga conclusione** si applica:

- ad una **fondazione di famiglia** del **Lichtenstein** – avente caratteristiche del **trust** – qualora ricorrano le **due condizioni** descritte (C.M. 16.7.2015, n. 27/E, par. 4.2);
- ad una **Sci (Société civile immobilière) monegasca**. Essendo un **soggetto equiparato** alle **società semplici**, si applica l'art. 5, co. 3, lett. d), D.P.R. 917/1986 (sede legale, sede amministrativa, oggetto dell'attività) al fine di individuare la **residenza fiscale**. Poiché vale anche il Paese in cui è fissata l'**amministrazione**, qualora il **gérant** sia un **socio italiano** che di fatto impartisce le **direttive, non conta l'amministratore estero** che **formalmente** sia stato nominato. La **riconciliabilità** della **residenza in Italia** impone il rispetto degli **obblighi di monitoraggio fiscale** (C.M. 27/E/2015, par. 2.10).

Quanto alla **detenzione di attività estere**, occorre aver riguardo non solo all'**intestazione formale** delle stesse, ma anche all'**effettiva detenzione, disponibilità o possibilità di movimentazione** (C.M. 45/E/2010, parte prima, par. 1; Cass. 21.7.2010, nn. 17051 e 17052; Cass. 7.5.2007, n. 10332; Cass. 11.6.2003, n. 9320).

### **Caso 3 – Persona fisica residente in Italia con c/c detenuto in Svizzera il cui coniuge ha delega ad operare sul conto**

Una **persona fisica residente in Italia** è intestataria di un **conto corrente detenuto in Svizzera**. Il **coniuge** è **delegato** ad operare sul medesimo conto, anche ai fini dell'effettuazione dei prelievi. In tal caso, oltre all'intestatario, gli **obblighi di monitoraggio** ricadono anche in capo al **coniuge**, il quale dovrà riportare nel Quadro RW l'**intera consistenza** del conto corrente detenuto all'estero (C.M. 38/E/2013, par. 1.1).

Caso **diverso** è quello dell'**amministratore** di una **società di capitali** (C.M. 21.6.2011, n. 28/E, par. 5.2; C.M. 14.5.2014, n. 10/E, par. 13.2): se quest'ultima detiene un conto all'estero sul quale l'amministratore residente in Italia è delegato ad operare, non vi sono obblighi di monitoraggio fiscale, in quanto il **delegato** (l'amministratore persona fisica) opera **per conto dell'intestatario** (la società).

Tra le **attività** da monitorare nel Quadro RW vi sono non solo quelle possedute direttamente dal contribuente, ma anche quelle possedute dal contribuente per il **tramite di interposta persona** (R.M. 31.10.2008, n. 412/E; C.M. 1.10.2001, n. 85/E, par. 2; C.M. 4.12.2001, n. 99/E, par. 2.3; C.M. 10.10.2009, n. 43/E).

#### Caso 4 – Soggetti interposti

Potrebbero essere considerati **soggetti interposti**:

- un **trust** (C.M. 27.12.2010, n. 61/E; C.M. 45/E/2010, par. 1);
- una **società fiduciaria estera** (R.M. 30.4.2002, n. 134/E),

che risultino essere un **semplice schermo formale** mentre la **reale disponibilità** dei beni che ne costituiscono il patrimonio sia da **attribuire ad altri soggetti**.

Se, invece, una **persona fisica residente in Italia** possiede **partecipazioni** o **interessenze** in società o altre entità o istituti giuridici esteri **non fittiziamente interposti**, i quali a loro volta **possiedono le attività all'estero**, va **verificata la presenza dei titolari effettivi** (o *beneficial owners*) come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. u), dell'Allegato tecnico al D.Lgs. 231/2007.

Per «**titolare effettivo**» si intende colui (persona fisica, ma anche società semplice ed equiparate ed enti non commerciali) che controlla – tramite un **possesso diretto o indiretto** (e **computando** anche le partecipazioni imputate ai **familiari** di cui all'art. 5, co. 5, D.P.R. 917/1986) – un'entità giuridica (**società non quotata**, ma anche *trust* e fondazioni), in quanto vi **partecipa** (al capitale o comunque con i diritti di voto) mediante il **possesso**, anche per un solo giorno nel periodo di imposta, di una **partecipazione superiore al 25%** del capitale sociale o in altro modo (Prov. Ag. Entrate 18.12.2013, prot. 151663).

Le **partecipazioni in società estere quotate** in mercati regolamentati e sottoposte a **obblighi di comunicazione** conformi alla normativa comunitaria o a *standard* internazionali equivalenti vanno valorizzate direttamente nel **Quadro RW** (non si indica la percentuale di partecipazione e non si opera il distinguo della localizzazione o meno in paesi *white list*; si veda *infra*) **indipendentemente** dalla **partecipazione** al capitale sociale che le stesse rappresentano, in quanto è **escluso** in tal caso il verificarsi dello status di «**titolare effettivo**».

#### Caso 5 – Società estera partecipata da persona fisica residente

Una **società estera, partecipata** da una **persona fisica residente**, detiene alcune **attività all'estero** (immobili, titoli, conti correnti).

Gli obblighi di monitoraggio non sono posti in capo a detto soggetto, se non è esteroinvestito. Neppure ricadono in capo al socio persona fisica, se la società non è fittiziamente interposta (se lo fosse, le attività estere dovrebbero essere dichiarate nel Quadro RW del socio residente).

Se, però, il **socio detiene oltre il 25%** del **capitale sociale** dell'**entità giuridica estera**, **dovrà dichiarare**, in qualità di **titolare effettivo** (C.M. 38/E/2013, par. 1.1.1):

- il **valore della partecipazione** (si badi, non le attività estere) detenuta nella **società estera** (così come nel caso in cui detta partecipazione non sia rilevante);
- la **quota di partecipazione**.

Se il possesso della partecipazione fosse del 15% in capo alla persona fisica residente A e il 15% in capo al coniuge di A, **entrambi i coniugi** risulterebbero essere **titolari effettivi** delle **attività estere**, e quindi **ciascuno** dovrebbe **indicare** nel proprio **Quadro RW** il **valore delle partecipazioni** e la **percentuale** di partecipazione.

Si precisa che l'obbligo dichiarativo in capo al «titolare effettivo» sussiste **esclusivamente** in caso di **partecipazioni** in **società di diritto estero** e **non riguarda**, invece, anche l'ipotesi di partecipazioni dirette in una o più società **residenti** che **effettuano** investimenti **all'estero**. In quest'ultimo caso, infatti, l'Amministrazione finanziaria può acquisire i dati e le notizie necessarie per l'accertamento dei redditi conseguiti dai soci attraverso l'analisi delle **dichiarazioni** delle **società partecipate** utilizzando gli **ordinari strumenti** consentiti dall'ordinamento interno. Rilevano, invece, le **partecipazioni** in **società residenti** qualora, unitamente alla partecipazione diretta o indiretta del contribuente in società estere, concorrano ad integrare, in capo al contribuente, il requisito di «**titolare effettivo**» di **investimenti esteri** o di **attività estere** di natura **finanziaria**. In quest'ultimo caso, occorre indicare il **valore complessivo** della **partecipazione** nella società estera detenuta (direttamente e indirettamente) e la **percentuale di partecipazione** determinata tenendo conto dell'**effetto demoltiplicativo** relativo alla partecipazione **indiretta**.

#### **Caso 6 – Società estera partecipata da soggetti residenti che detiene attività all'estero e titolare effettivo**

Una **società estera** – che **detiene** alcune **attività all'estero** (immobili, titoli, conti correnti) - è **partecipata**:

- da una **persona fisica residente** nella misura del **15%**;
- da una **società residente** nella misura del **50%**. Quest'ultima è **partecipata** dalla **persona fisica** di cui sopra nella misura del **50%**.

In questo caso, la **persona fisica** risulta essere il «**titolare effettivo**» delle **attività estere**, detenendo una percentuale del **40%** (15% direttamente e il 25%, ossia il 50% del 50%, per il tramite della società residente) nella **società estera**; pertanto, indicherà nel **Quadro RW**:

- il **valore** della **partecipazione** (si badi, non le attività estere) detenuta nella **società estera** (così come nel caso in cui detta partecipazione non sia rilevante);
- la **quota di partecipazione**.

In caso di **partecipazioni rilevanti** (oltre il 25%) in **società residenti** in **Paesi non collaborativi** (esclusi dalla *white list* di cui al D.M. 4.9.1996, come integrato dal D.M. 23.3.2017 e, precedentemente, dal D.M. 9.8.2016), occorre indicare, in luogo del valore della partecipazione, il **valore** degli **investimenti detenuti** all'**estero** dalla società e delle **attività estere di natura finanziaria** intestati alla **società**, nonché la **percentuale di partecipazione** posseduta nella società stessa. In tal modo, seguendo un **approccio look through** e superando la mera titolarità dello strumento finanziario partecipativo, si deve dare **rilevanza**, ai fini del monitoraggio fiscale, al **valore** dei beni di tutti i **soggetti «controllati»** situati in **Paesi non collaborativi** e di cui il contribuente risulti nella sostanza «**titolare effettivo**».

#### **Caso 7 – Società localizzata in Paese non collaborativo e partecipata in misura rilevante da una persona fisica residente**

Una società, localizzata in un Paese non collaborativo, **detiene** alcune **attività all'estero** (immobili, titoli, conti correnti). Essa è **partecipata** in misura rilevante (per **oltre il 25%**) da una persona fisica residente.

Quest'ultima indicherà nel **Quadro RW**:

- il **valore complessivo** di **tutte** le **attività estere** di cui risulta essere il **titolare effettivo**, avendo cura di predisporre e conservare un apposito **prospetto** in cui devono essere specificati i valori delle singole attività;
- la **quota di partecipazione**.

Se il possesso della partecipazione nella società fosse del 15% in capo ad A e del 15% in capo al coniuge di A, **entrambi i coniugi** risulterebbero essere **titolari effettivi** delle attività estere, e quindi **ciascuno** dovrebbe indicare nel proprio Quadro RW il valore delle attività estere e la percentuale di partecipazione.

Qualora la società localizzata in un Paese non *white list*, partecipata come sopra descritta, detenesse le **attività in Italia** (anziché all'estero), la persona fisica dovrà indicare nel Quadro RW **esclusivamente** il valore della partecipazione nella **società estera**, posto che in tal caso il contribuente **non** è il **titolare effettivo** di attività detenute all'estero.

Tale criterio deve essere adottato fino a quando nella catena partecipativa sia presente una **società localizzata** nei suddetti **Paesi** e sempre che risulti integrato il **controllo** secondo la normativa antiriciclaggio.

#### **Caso 8 – Società localizzata in Paese non collaborativo che detiene la totalità della partecipazione in un'altra società**

La società A, localizzata in un Paese non collaborativo, detiene alcune attività all'estero (immobili e titoli), come pure il **100%** della partecipazione nella società B, localizzata anch'essa in un **Paese non collaborativo**.

La società A è **partecipata** in **misura rilevante** (per oltre il 25%) da una **persona fisica residente**.

Quest'ultima indicherà nel Quadro RW:

- il valore **complessivo** di **tutte** le **attività estere** di cui risulta essere il **titolare effettivo** – ossia immobili e titoli posseduti da A e il conto corrente posseduto da B - avendo cura di predisporre e conservare un apposito **prospetto** in cui devono essere specificati i valori delle singole attività;
- e, in aggiunta, la **quota di partecipazione** detenuta in **A**.

Se la società B fosse localizzata in un **Paese collaborativo** (territorio *white list*), la **persona fisica** avrebbe indicato nel Quadro RW:

- il **valore complessivo** di **tutte** le **attività estere** di cui risulta essere il **titolare effettivo** – ossia immobili e titoli e la partecipazione in B (si badi: **non il conto corrente**) - avendo cura di predisporre e conservare un apposito **prospetto** in cui devono essere specificati i valori delle singole attività;
- la **quota di partecipazione** detenuta in **A**.

Si precisa che l'approccio **look through** opera **sempre** qualora le attività estere siano detenute per il tramite di **entità giuridiche diverse** dalle **società** (es. **trust** e **fondazioni**) e dagli **Oicr**. Per questi ultimi si può distinguere tra:

- Oicr di **diritto italiano** che **investono** all'estero: la partecipazione in detto organismo da parte di una persona fisica residente **non** fa scattare **alcun obbligo** di monitoraggio;
- Oicr di **diritto estero** (*white list*): il partecipante persona fisica residente indica nel **Quadro RW** il valore della **quota di partecipazione** detenuta;
- Oicr di **diritto estero** (**non white list**): se la percentuale detenuta **non** è **rilevante** (fino al 25%) il partecipante **persona fisica residente** indica nel Quadro RW il valore della **quota di partecipazione detenuta**; qualora fosse **rilevante** (oltre il 25%) vanno indicati, in luogo del valore della quota, il valore **complessivo** delle **attività estere** (es. immobili, conto corrente) detenute **direttamente** dall'organismo di investimento e per il **tramite** di **altri soggetti esteri** situati in Paesi non collaborativi.

#### **Caso 9 – Detenzione di attività estere tramite trust**

Le **attività estere** sono **detenute** per il tramite di un **trust**.

Qualora:

- la percentuale di controllo **non fosse rilevante** (fino al 25%), gli obblighi di monitoraggio fiscale ricadono sull'**entità giuridica** (diversa dalla **società**), se **residente**;
- la percentuale di controllo fosse **rilevante** (oltre il 25%), il contribuente dovrà indicare il **valore complessivo** delle **attività estere** (e **non delle partecipazioni**) e la percentuale di **patrimonio** spettante nell'entità stessa. Questo modo di operare **prescinde** dal **Paese** in cui è **localizzata** l'entità giuridica, che potrebbe essere residente in Italia o all'estero.

#### 4. Attività estere oggetto di monitoraggio

Il Quadro RW accoglie – relativamente al periodo di imposta considerato – le **consistenze** (non più anche le movimentazioni da, verso e sull'estero che erano accolte dalle «vecchie» sezioni I e III; vedi art. 9, L. 6.8.2013, n. 97) di:

- **investimenti all'estero**. Si tratta di beni di investimenti aventi natura **patrimoniale**, collocati **all'estero**. Per la **valorizzazione** si adotta:
  - per gli **immobili** quella valida ai fini **lvie**, anche se l'imposta **non fosse dovuta** (C.M. 38/E/2013; Provv. Ag. Entrate 18.12.2013, prot. 151663);
  - per gli **altri beni**, per i quali **non è dovuta l'lvie**, si indica il **costo di acquisto**, risultante dalla relativa documentazione probatoria (il costo include anche gli oneri accessori, come le spese notarili e gli oneri di intermediazione, ma esclusi gli interessi passivi; si veda C.M. 45/E/2010), ovvero, a scelta del contribuente, il valore di mercato all'inizio di ciascun periodo d'imposta (ovvero al primo giorno di detenzione) e al termine dello stesso (ovvero all'ultimo giorno di detenzione).

Può trattarsi di attività descritte nella Tabella n. 2 (C.M. 10.10.2009, n. 43/E; C.M. 1.10.2001, n. 85/E, par. 2; C.M. 38/E/2013);

Tabella n. 2 - Attività estere di natura patrimoniale	
Attività patrimoniale estera	Note
Immobili	Anche se tenuti a <b>disposizione</b>
Gioielli preziosi e opere d'arte	Anche se si trovano <b>all'estero solo</b> ai fini della <b>custodia</b>
Mobili e oggetti di antiquariato	Si veda R.M. 27.2.2002, n. 57/E. Per i mobili deve trattarsi di arredo posseduto a titolo di <b>investimento</b> , di <b>considerevole valore economico</b> , suscettibile (anche solo potenzialmente) di produrre <b>reddito imponibile in Italia</b> ai sensi dell'art. 67, D.P.R. 917/1986 (es. per effetto del suo noleggio per l'allestimento di un'esposizione d'arte)
Imbarcazioni e navi da diporto	<b>Detenuti all'estero</b> e/o <b>iscritti</b> nei <b>pubblici registri esteri</b> o, se anche non iscritti nei predetti registri, avrebbero i <b>requisiti</b> per essere <b>iscritti in Italia</b> . <b>Non rileva</b> il luogo fisico in cui <b>stazionano</b> (es. porto all'estero), ma lo Stato del registro navale a cui i beni sono <b>iscritti</b> (es. <i>yacht</i> ; vedi R.M. 3.7.2009, n. 172/E)
Altri beni mobili	<b>Detenuti all'estero</b> e/o <b>iscritti</b> nei <b>pubblici registri esteri</b> (C.M. 45/E/2010, par. 2.2)
Beni immateriali	Es. <b>brevetti</b> e <b>marchi</b> (C.M. 30.1.2002, n. 9/E, par. 1.11; R.M. 30.4.2002, n. 134/E; C.M. 10.10.2009, n. 43/E; C.M. 23.11.2009, n. 49/E, par. 5.1)

- attività estere di **natura finanziaria**, anche se detenute in **cassette di sicurezza all'estero** o se detenute in **Italia** al di fuori del circuito degli **intermediari residenti**. Secondo la C.M. 38/E/2013 l'obbligo di monitoraggio si **estende** anche alle **attività finanziarie italiane depositate all'estero** presso **cassette di sicurezza**, come pure presso «*le filiali estere di banche o di altri intermediari residenti in Italia*» ovvero intestate **fiduciarie non residenti** (cfr. anche C.M. 1.10.2001, n. 85/E, par. 2 e R.M. 31.10.2008, n. 412/E). Può trattarsi di attività descritte nella Tabella n. 3 (si ri-

corda che la **valorizzazione** da adottare è quella valida ai fini **Ivafe**, ossia il **valore di mercato** o quello – coincidente – risultante dalla **rendicontazione** predisposta dall'**istituto finanziario estero**, anche se l'imposta non fosse dovuta).

<b>Tabella n. 3 - Attività estere di natura finanziaria</b>	
<b>Attività finanziaria estera</b>	<b>Note</b>
<b>Attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti</b>	<p>Es. <b>partecipazione al capitale</b> di società estere o al patrimonio di altri enti non residenti, quali fondazioni o <i>trust</i>, obbligazioni estere, quote di Oicr esteri.</p> <p>Per i <b>dossier titoli</b> è sufficiente indicare nel Quadro RW il solo <b>valore iniziale</b> e quello <b>finale</b> (di ogni <i>dossier titoli</i> si compila un rigo), oltre i <b>giorni di possesso</b>, in modo da evitare di compilare tanti rigi quante sono le attività finanziarie ricomprese nel <i>dossier</i> (C.M. 8.4.2016, n. 12/E, par. 14). Se la relazione finanziaria accoglie <b>nuovi investimenti</b> derivanti da <b>apporti di capitale</b> si compilerà un <b>nuovo rigo</b> (che accoglierà il valore iniziale e quello finale e i giorni di possesso).</p>
<b>Valute estere</b>	
<b>Depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero</b>	<p>Anche se accolgono <b>fondi</b> provenienti da <b>redditi prodotti in Italia</b>, come stipendi, pensioni, ecc.</p> <p>Se il conto corrente o il deposito di risparmio è detenuto in Paesi o territori <b>diversi</b> da quelli <b>collaborativi</b>, occorre indicare – oltre al valore iniziale e quello finale – anche l'<b>ammontare massimo</b> che l'attività ha raggiunto nel corso del periodo d'imposta (Prov. Ag. Entrate 18.12.2013, prot. 151663).</p> <p>Mentre per qualsiasi altra attività estera non esistono <b>limiti di importo</b>, per i <b>conti correnti</b> e i <b>depositi esteri (ovunque intrattenuti)</b> è possibile <b>omettere il monitoraggio</b> se il «<b>valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta</b> (N.d.A.: picco di disponibilità) <b>non sia superiore a 15.000 euro</b>» (art. 4, co. 3, D.L. 167/1990).</p>
<b>Contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti</b>	Es. finanziamenti, riporti, pronti contro termine, prestito titoli, derivati, polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere.
<b>Metalli preziosi allo stato grezzo o monetario detenuti all'estero</b>	
<b>Diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o quote estere o strumenti finanziari assimilati</b>	Le <b>stock option</b> sono <b>da indicare</b> nel Quadro RW solo se, al termine del periodo d'imposta, il <b>prezzo di esercizio</b> sia <b>inferiore al valore corrente del sottostante</b> (perché solo in tal caso il titolare del diritto dispone all'estero di un diritto avente un valore economico) e se è <b>trascorso</b> l'eventuale <b>vesting period</b> (clausola prevista nel piano di assegnazione, che prevede un periodo entro il quale il beneficiario non può esercitare l'opzione), qualora si tratti di diritti <b>non cedibili</b> (in caso <b>contrario</b> il monitoraggio è <b>obbligatorio</b> anche <b>durante il vesting period</b> - R.M. 25.7.2014, n. 73/E).
<b>Forme di previdenza complementare organizzate o gestite da soggetti di diritto estero</b>	<p>Va indicata nel Quadro RW la <b>posizione individuale maturata nel periodo d'imposta</b> (C.M. 45/E/2010, par. 2.1).</p> <p>Sono <b>escluse</b>, invece, le somme versate per <b>obbligo di legge</b>, quali il cd. «secondo pilastro svizzero», trattandosi di forme di previdenza, seppur complementare, di natura <b>obbligatoria</b>, ovvero versate per <b>obbligo</b> discendente dalla <b>contrattazione collettiva nazionale</b> (non individuali; <i>cfr.</i> C.M. 45/E/2010, par. 2.2).</p>

Per la **valorizzazione**– di cui ai criteri sopra enunciati e schematizzati nella Tabella n. 4 - **ogni comproprietario** indica il valore relativo alla propria **quota di possesso** (C.M. 38/E/2013), tenendo conto che in caso di **più diritti reali** in capo a **diversi possessori** (es. nuda proprietà e usufrutto) il Quadro RW è compilato da **ciascun soggetto** intestatario di diritti (C.M. 45/E/2010, par. 1).

Tabella n. 4 - Valorizzazione delle attività estere		
Tipologia di attività	Criterio di valorizzazione (*)	Note
Immobili	Criterio Ipvie o costo storico	Si adotta o il <b>criterio catastale</b> (per immobili situati nella Ue, ovvero in Norvegia, Islanda e Liechtenstein) o il criterio del <b>costo</b> . In mancanza del costo si utilizza il <b>valore di mercato</b> .  A partire dalla dichiarazione dei redditi 2017 per il periodo d'imposta 2016, <b>non sussiste l'obbligo di compilazione del Quadro RW</b> per gli immobili situati <b>all'estero</b> per i quali <b>non</b> siano intervenute <b>variazioni</b> nel corso del periodo stesso (art. 7-quater, co. 23, D.L. 193/2016; art. 4, co. 3, D.L. 167/1990).
Altri beni	Costo storico	
Attività finanziarie	Criterio Ivafe/risultanze dalla rendicontazione dell'intermediario finanziario estero	Per le <b>attività finanziarie quotate</b> si adotta il <b>valore di mercato</b> , mentre per quelle <b>non quotate</b> si adotta il <b>valore nominale</b> (in mancanza si utilizza il valore di <b>rimborso</b> ).
(*) Non rileva l'eventuale finanziamento contratto per l'acquisizione (es. contratto di mutuo stipulato per l'acquisto di immobili esteri; C.M. 45/E/2010).		

Quanto al **valore di cambio** per le attività da monitorare espresse in **valuta estera**, si deve indicare il **controvalore in euro** utilizzando il **cambio** indicato nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate emanato ai fini dell'individuazione dei **cambi medi mensili** agli effetti delle norme contenute nei Titoli I e II del D.P.R. 917/1986 (in merito alla reperibilità dei cambi risalenti ad annualità lontane nel tempo, si ricorda che fino all'emanazione del D.M. 28.12.2000, in vigore dal 12.1.2001, l'accertamento dei cambi delle valute estere era di competenza del Ministero delle Finanze) o, in alternativa, quello fornito da **operatori internazionali indipendenti** utilizzato dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché risultante da **fonti di informazione pubbliche e verificabili** (art. 13-bis, co. 2, lett. e), D.L. 30.12.2016, n. 244, conv. con modif. dalla L. 27.2.2017, n. 19). Per i valori iniziali (1° gennaio) si indica il cambio medio mensile del mese di **dicembre** dell'anno precedente (C.M. 14.5.2014, n. 10/E, par. 13.4).

Secondo la R.M. 16.9.2016, n. 77/E, nel caso in cui si utilizzi:

- il **costo di acquisto**, si applicherà il **cambio medio del mese** in cui ricade la **data di acquisto**, come indicato nel Provvedimento di accertamento dei tassi di cambio, **senza necessità di aggiornare** il valore indicato nella dichiarazione;
- il **valore di mercato**, rilevabile al termine dell'anno (o del periodo di detenzione), si applicherà il **cambio medio del mese** in cui ricade detto **termine o periodo**. In questa ipotesi, sarà necessario **aggiornare annualmente il valore** indicato nella dichiarazione.

Entrambe le categorie (investimenti patrimoniali e attività finanziarie) sono oggetto di **monitoraggio fiscale** se:

- sono **suscettibili di produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia**, evidenziando la tipologia di reddito nella casella 18 del Quadro RW (si veda la Tabella n. 5);

Tabella n. 5 - «Potenziali» redditi esteri derivanti da attività estere oggetto di monitoraggio		
Codice da indicare a casella 18 del Quadro RW	Quadro reddituale compilato	Tipologia di redditi
1	Quadro RL	Dividendi, interessi e redditi di capitale che <b>concorrono</b> alla <b>formazione del reddito complessivo</b>
2	Quadro RM	<b>Redditi di capitale</b> che <b>non concorrono</b> alla formazione del reddito complessivo in quanto assoggettati ad <b>imposte sostitutive</b> (ovvero a imposta ordinaria ma su opzione) e <b>redditi di-</b>

		versi di cui all'art. 67, D.P.R. 917/1986
3	Quadro RT	Redditi diversi di natura finanziaria di cui all'art. 67, D.P.R. 917/1986
4	Compilazione contemporanea di più Quadri tra RL, RM e RT	
5	Nessuno	Investimenti infruttiferi (*)

(\*) È dubbio se debbano essere inclusi anche i **finanziamenti infruttiferi**. Secondo l'Agenzia delle Entrate (C.M. 38/E/2013) e parte della giurisprudenza di merito (Ctp di Treviso, Sent. 25.6.2014, n. 508/9/14) essi sono da indicare nel Quadro RW (in senso contrario si è espressa la Ct II grado Bolzano, Sent. 12.6.2014, n. 48/2/14). In questo modo spiega il concetto di attività «suscettibili di produrre redditi esteri»: le attività estere devono essere **astrattamente ricondotte** tra quelle che, anche solo **potenzialmente**, potrebbero in **futuro produrre un reddito**. Ad esempio, a seguito della cessazione del contratto ovvero delle modifiche delle condizioni contrattuali di un finanziamento inizialmente infruttifero. La C.M. 38/E/2013 così recita: «sono soggetti all'obbligo di monitoraggio le consistenze di tutti gli investimenti detenuti all'estero anche nel caso in cui sussista una **capacità produttiva di reddito meramente potenziale e quindi eventuale e lontana nel tempo** derivante dall'alienazione, dall'utilizzo nonché dallo sfruttamento del bene, anche senza organizzazione d'impresa».

- **non sono affidate in gestione o in amministrazione ad intermediari residenti** o i contratti **non sono conclusi** attraverso il loro **intervento**, o allorché i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività **non** sono stati assoggettati a **ritenuta o imposta sostitutiva** dagli intermediari stessi. Pertanto, a seguito delle novità introdotte dall'art. 9, L. 97/2013 (che ha riformulato l'art. 4, co. 3, D.L. 167/1990) **non è più sufficiente** – ai fini dell'esonero dal monitoraggio – che i flussi finanziari e i redditi delle attività estere siano stati **riscossi** tramite un **intermediario finanziario residente**, ma è **necessario** che sia stato applicato il **prelievo** da parte del soggetto che **interviene** nella **riscossione** dei flussi/redditi (C.M. 38/E/2013, par. 3). L'**esonero**, nel rispetto delle condizioni descritte, compete anche con riferimento ai beni di cui il contribuente rivesta la qualifica di «**titolare effettivo**». Si veda la Tabella n. 6.

Tabella n. 6 - Intermediari residenti ed esonero dal monitoraggio per attività estere		
Situazione	Condizione di esonero	Note
Le <b>attività estere</b> sono affidate in <b>gestione</b> o in <b>amministrazione</b> ad <b>intermediari finanziari residenti</b> (*)	I redditi (di natura finanziaria o patrimoniale) devono essere stati <b>assoggettati a tassazione</b> mediante l'applicazione di <b>imposta sostitutiva</b> nell'ambito dei regimi di <b>risparmio amministrato o gestito</b> , o di <b>altre imposte sostitutive</b> , o di <b>ritenute a titolo di acconto</b> o di <b>imposta</b>	Es.: imposizione di cui all'art. 27, co. 4, D.P.R. 600/1973 per i dividendi esteri; di cui all'art. 2, D.Lgs. 239/1996 per le obbligazioni emesse da soggetti non residenti; di cui all'art. 10-ter, L. 77/1983 per i redditi provenienti da Oicr di diritto estero
I <b>redditi</b> delle <b>attività estere</b> sono riscossi attraverso <b>intermediari finanziari residenti</b>		

(\*) Rimangono fermi i chiarimenti forniti nella R.M. 31.5.2011, n. 61/E e nella R.M. 8.3.2012, n. 23/E con riferimento alle **condizioni necessarie** per usufruire dell'esonero dal monitoraggio per le attività affidate in amministrazione a **società fiduciarie residenti**. Qui si precisa che il rapporto continuativo si crea non solo attraverso l'amministrazione con intestazione fiduciaria ma anche con l'amministrazione di **beni fisicamente detenuti all'estero senza l'intestazione fiduciaria**.

Per le attività finanziarie e patrimoniali che nel periodo d'imposta **non** hanno **prodotto reddito**, l'**esonero** compete sempre che affidate in **amministrazione** o in **gestione** presso un **intermediario residente**, anche in **assenza di opzione** per i regimi del risparmio **amministrato o gestito**, che ha l'incarico di regolare tutti i flussi connessi con l'investimento, il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi. In mancanza di tale affidamento - che non può consistere in una prestazione di tipo occasionale, ma richiede l'instaurazione di un **rapporto duraturo** con l'**intermediario** - il contribuente deve **indicare** le **consistenze** delle attività nel Quadro RW **evidenziando** che le stesse **non** hanno **prodotto redditi** nel periodo d'imposta o che sono **infruttifere**.

## 5. Quadro sanzionatorio del monitoraggio fiscale

L'impianto sanzionatorio - rinvenibile nell'art. 5, D.L. 167/1990 – attiene all'**omessa** o all'**infedele compilazione** della **dichiarazione**, essendo il Quadro RW parte integrante del Mod. Redditi e non avendo impatto reddituale (salvo il fatto che per le attività estere potrebbe essere dovuta l'Ivie o l'Ivafe), ad **eccezione** della **presunzione di fruttuosità** di cui all'art. 6, D.L. 167/1990. Quanto a quest'ultima, si ricorda che le attività finanziarie estere si **presumono fruttifere** in misura pari al **tasso ufficiale di riferimento** vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta; inoltre, qualora l'attività non abbia prodotto redditi nel periodo d'imposta, il contribuente deve **specificare** nella dichiarazione dei redditi che si tratta di redditi la cui **percezione** avverrà in un **successivo periodo d'imposta**. La presunzione di fruttuosità è una presunzione **relativa**, dal momento che può essere opposta prova contraria da parte del contribuente. Pertanto, fermi restando gli obblighi di monitoraggio e di compilazione del Quadro RW, qualora sulla base della legislazione o della prassi vigente in taluni Paesi le attività finanziarie **non abbiano prodotto redditi** nel periodo d'imposta o siano **infruttifere**, sarà **opportuno** che gli interessati **acquisiscano** dagli intermediari esteri **documenti o attestazioni** da cui **risulti** tale circostanza per **giustificare**, in caso di successivo controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, la **mancata compilazione** del relativo quadro reddituale (C.M. 23.12.2013, n. 38/E, par. 1.3.1).

Volendo sintetizzare le principali sanzioni concernenti il Quadro RW, si propone la Tabella n. 7.

Tabella n. 7 - Sanzioni relative al Quadro RW			
Violazione	Sanzione	Riferimento	Note
<b>Omessa compilazione</b> del Quadro RW	Dal 3% al 15% dell'importo non segnalato (e dal 6% al 30% se le attività estere sono localizzate in un Paese non <i>white list</i> ) ovvero di 258 euro se la dichiarazione è presentata entro 90 giorni dal termine	Art. 5, D.L. 167/1990	
<b>Compilazione infedele</b> del Quadro RW	Dal 3% al 15% dell'importo non segnalato (e dal 6% al 30% se le attività estere sono localizzate in un Paese non <i>white list</i> )	Art. 5, co. 2, D.L. 167/1990	La sanzione è <b>commisurata</b> agli importi non dichiarati, secondo quanto risulta al termine di ciascun periodo di detenzione delle attività estere, ponderato per i giorni di possesso (C.M. 8.4.2016, n. 12/E, par. 14.1). Per cui altre tipologie di errori non sono sanzionabili, salva l'applicazione di sanzione per <b>violazioni formali</b> (da 250 a 2.000 euro, di cui all'art. 8, D.Lgs. 471/1997).  <b>Non sono sanzionate le violazioni meramente formali</b> (art. 6, co. 5-bis, D.Lgs. 472/1997)
<b>Redditi derivanti dalla presunzione di fruttuosità</b> di cui all'art. 6, D.L. 167/1990	Dal 90% al 180% dell'imposta evasa, con riduzione di 1/3 qualora l'evasione non superi la soglia di 30.000 euro	Art. 1, co. 2, D.Lgs. 471/1997	La presunzione in parola <b>non qualifica</b> i redditi evasi come <b>prodotti all'estero</b> , per cui <b>non dovrebbe applicarsi l'aumento di 1/3</b> previsto dall'art. 1, co. 8, D.Lgs. 471/1997 (si veda la risposta all'interpello 4.11.2016, n. 954-62/2016 con riguardo alla presunzione di cui all'art. 12, D.L. 78/2009)
<b>Redditi derivanti alla presunzione di evasione</b> di cui all'art. 12, D.L. 78/2009	Dal 180% al 360% dell'imposta dovuta, con riduzione di 1/3 qualora l'evasione non superi la soglia di 30.000 euro (e dal 240% al 480%, con un mi-	Art. 12, co. 2, D.L. 78/2009 (« <i>Gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (...) in violazione degli obblighi di dichiarazione (...) ai soli</i>	Inoltre, il <b>termine</b> per l' <b>accertamento</b> delle sanzioni e dei redditi è <b>raddoppiato</b> (art. 20, D.Lgs. 472/1997; art. 12, co. 2-bis e 2-ter, D.L. 78/2009)

	nimo di <b>500 euro</b> , in caso di dichiarazione dei redditi omessa)	<i>fini fiscali si <b>presumono</b> costituite, salva la <b>prova contraria</b>, mediante <b>redditi sottratti a tassazione</b>. In tale caso, le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono <b>raddoppiate</b>»).</i> Si veda C.M. 16.7.2015, n. 27/E, par. 2.2	
<b>Infedele dichiarazione ai fini I-vie/Ivafe</b>	<b>Dal 90% al 180%</b> dell' <b>imposta evasa</b> , con <b>riduzione di 1/3</b> qualora l'evasione <b>non superi</b> la soglia di <b>30.000 euro</b>	Art. 19, D.L. 201/2011	